

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 812-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE ZACCARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 24 marzo 1965

Istituzione dell'Istituto tecnico
per segretari e corrispondenti in lingue estere

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione d'indagine sullo stato e sullo sviluppo della Pubblica istruzione in Italia affrontando nella parte terza il problema dell'istruzione tecnico-professionale afferma: « L'esperienza insegna che, sia pure con qualche lacuna (già rilevata sul piano dell'insegnamento delle discipline socio-organizzative ed economiche) gli Istituti tecnici sono perfettamente in grado, con un tirocinio normale, di alimentare non solo la categoria dei quadri intermedi superiori, ma anche, in quota non del tutto trascurabile, quella degli stessi quadri dirigenti ». Il giudizio sostanzialmente positivo è dovuto sia alla impostazione tradizionale dell'istruzione tecnica, sia, grazie agli sforzi compiuti in questi ultimi anni dal Ministero della pubblica istruzione, alla sua organizzazione (al 1° gennaio 1964 funzionavano 592 Istituti con 213 sezioni staccate che, in complessive 13.827 classi, ospitavano 379.927 alunni), sia infine alla sua struttura, dato che l'istruzione tecnica industriale si articola in 29 indirizzi specializzati, l'istruzione tecnica agraria si articola, oltre ad un indirizzo generale per periti agrari, in 7 specializzazioni, l'istruzione tecnica commerciale e per geometri si articola in 5 indirizzi specializzati, l'istruzione tecnica nautica in 3 indirizzi specializzati e l'istruzione tecnica femminile, oltre ad un indirizzo generale, in 2 indirizzi specializzati (in vigore dal 1° ottobre 1964); impostazione generale tradizionale, organizzazione e struttura che dimostrano la volontà di far sì che la istruzione tecnica affianchi nel modo più adeguato i processi di sviluppo e di espansione economica della società moderna.

Proprio questa volontà ha posto in luce un nuovo problema, quello affrontato dal presente disegno di legge, il quale intende rispondere alle nuove esigenze, come afferma la relazione ministeriale, « che si sono venute maturando e sempre più chiaramente affermando con lo evolversi ed il trasformarsi delle situazioni economiche e commerciali e dell'azione amministrativa » e alle quali non è sembrata più adeguata l'istruzione tecnica commerciale attuale con i due indirizzi amministrativo e mercantile.

Il problema è chiaramente affrontato anche nella « Relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia e linee direttive del Piano di sviluppo pluriennale della Scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965 » nella quale si legge: « Per quanto riguarda i tipi di Istituti tecnici, il Ministero intende aggiungerne un altro a quelli già in vigore ed approvati dalla Commissione d'indagine, e precisamente l'Istituto tecnico per la formazione dei segretari d'azienda e corrispondenti in lingue estere. Esso nascerà dalla fusione e dallo sviluppo di due corrispondenti sezioni di Istituti professionali. Si è riconosciuto infatti che le funzioni connesse alle predette attività corrispondono meglio alla figura del tecnico e del quadro intermedio che non a quelle cui portano i corsi di studio degli Istituti professionali ».

È bene ricordare che il Ministero della pubblica istruzione nel predisporre il presente disegno di legge ha giudicato suo dovere, con uno scrupolo veramente democratico di cui è d'uopo dargli atto, sentire il parere di presidi e professori di Istituti professionali, di rappresentanti di famiglie interessate ed anche di operatori economici. Il parere dei primi era utile per l'esperienza acquisita dato che l'Istituto professionale aveva individuato le vie da seguire per la formazione di buoni impiegati esecutivi, ma aveva anche dimostrato che talune iniziative come quelle della formazione dei segretari e corrispondenti in lingua estera impropriamente avevano trovato collocazione nel settore dell'istruzione professionale; il parere delle famiglie era opportuno soprattutto per la richiesta, dalle stesse avanzata nel tempo, che i corsi organizzati dagli Istituti professionali potessero permettere ai giovani di conseguire un titolo di studio che desse accesso alla Università, alle Accademie militari ed ai concorsi di gruppo B; ed infine il parere degli operatori economici era necessario per la connessione dei problemi della Scuola con i fabbisogni della società al fine di poter conoscere se le nuove figure del segretario e del corrispondente in lingue estere che l'istituendo Istituto intendeva formare potessero inserirsi validamente nel vasto settore dell'azienda privata.

Ma, fatta questa premessa, per comprendere più a fondo la genesi del presente disegno di legge e quanto afferma il Ministro nella relazione citata, è necessario considerare il fatto che alcuni anni or sono il Ministero della pubblica istruzione, di fronte allo sviluppo delle iniziative private ed all'ampliarsi degli interventi dell'Amministrazione e degli Enti pubblici, giudicò opportuno creare nuove istituzioni scolastiche che rispondessero alle nuove esigenze e giudicò di poterle realizzare negli Istituti professionali per il commercio attraverso le seguenti sezioni:

- 1) per segretari di azienda;
- 2) per contabili di azienda;
- 3) per corrispondenti in lingue estere;
- 4) per addetti al commercio con l'estero;
- 5) per stenodattilografi in lingue estere.

Furono così istituiti oltre 130 Istituti professionali per il commercio, la maggior parte come trasformazione delle scuole tecniche esistenti.

Emersero in seguito nel volgere degli anni da osservazioni approfondite (come ben precisa la relazione citata) alcune constatazioni di fondo tra cui in primo luogo: 1) che le sezioni che meglio e più rispondevano alle nuove esigenze erano quelle tendenti alla formazione di segretari di azienda e di corrispondenti in lingue estere; 2) che le stesse non apparivano chiaramente in armonia con le funzioni esecutive cui deve tendere la formazione impartita nelle scuole professionali. Di qui la necessità di affrontare con una nuova impostazione il problema in base all'esperienza acquisita in via sperimentale dagli Istituti professionali ed in base alle esigenze della viva realtà sociale ed economica del Paese; di qui il disegno di legge predisposto dalla Direzione generale della istruzione tecnica, d'intesa con la Direzione generale dell'istruzione professionale, e sul quale il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha espresso parere favorevole e tendente ad una più chiara individuazione dei compiti degli Istituti professionali e degli Istituti tecnici nel settore della preparazione agli impieghi pubblici e privati. Non era

possibile che la situazione potesse essere sanata rimanendo la formazione dei segretari e corrispondenti in lingue estere di competenza degli Istituti professionali, dato che i contenuti culturali dei corsi non potevano essere considerati sufficienti per la preparazione a carriere di concetto. La situazione doveva essere normalizzata, da una parte con l'istituzione dell'Istituto tecnico per segretari e corrispondenti in lingue estere, dall'altra con il ridimensionamento (non essendo sufficiente la riduzione formale della durata dei corsi da quadriennali in triennali) delle finalità degli Istituti professionali. Perciò col 1° ottobre 1964 presso gli Istituti professionali per il commercio hanno iniziato il funzionamento le sezioni per « addetti alla segreteria d'azienda » e per « addetti alla contabilità di azienda » con un ridimensionamento anche delle denominazioni delle qualifiche per fissare chiaramente i limiti professionali della Scuola e il carattere esecutivo della futura attività, ed alla stessa data è stato istituito l'Istituto tecnico per il conseguimento del diploma di segretario e di corrispondente in lingue estere con un contenuto culturale idoneo ad una formazione tecnica e di preparazione per la carriera di concetto.

Il presente disegno di legge sottopone pertanto all'approvazione del Parlamento la regolamentazione organica di un nuovo tipo d'Istituto tecnico che si fonda in sostanza sulle esigenze della società nostra attuale la quale per lo sviluppo delle attività terziarie e dei servizi richiede preparazioni diverse da quelle offerte dai tradizionali Istituti tecnici ad indirizzo amministrativo e mercantile, sulle esigenze, da una parte delle pubbliche Amministrazioni e dall'altra delle aziende private, di avvalersi per le carriere impiegate della figura più del segretario che del ragioniere, sulla necessità che la scuola, che è un'istituzione sociale a disposizione dell'uomo, possa assicurare ai singoli cittadini capacità di operare proficuamente nella società, ed infine sulla necessità di chiarire i limiti tra istruzione professionale e istruzione tecnica.

È quest'ultimo, quello dei limiti tra i due tipi di istruzione, un problema molto dibattuto anche in relazione alle attività cui pre-

parano, soprattutto perchè « il rapido progresso tecnologico in atto comporta che le attività manuali a carattere esecutivo richiedano conoscenze sempre più ampie e siano collegate a funzioni di livello sempre più elevate » (Relazione della Commissione d'indagine).

Il Ministero con la presentazione del presente disegno di legge si è posto sulle stesse posizioni della Commissione d'indagine la quale sullo specifico problema, dopo lunghe discussioni, praticamente ha concluso « doversi intendere per insegnamento e istruzione professionale una preparazione più pratica rispetto all'istruzione tecnica più evoluta e teorizzata ».

La 6^a Commissione ha esaminato il disegno di legge in sede redigente, e poi in sede referente a seguito della richiesta di rimessione all'Assemblea avanzata dai senatori del Gruppo comunista, e nella sua maggioranza ne ha approvato il testo con alcuni emendamenti di notevole portata. Innanzitutto ha approvato il mutamento della denominazione del nuovo tipo di Istituto tecnico sostituendo all'espressione « segretari » l'espressione « periti aziendali », per marcare più chiaramente la funzione tipicamente moderna cui il nuovo istituto vuole preparare che è soprattutto quella di organizzazione e di funzionamento secondo moderni criteri delle aziende e degli uffici.

Prese poi in esame, nell'articolo 2, le materie d'insegnamento, la Commissione, nella considerazione che il nuovo istituto debba mirare a formare collaboratori di concetto degli uffici direzionali delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni, ha accolto un emendamento al testo, formulato a seguito di contatti presi dalla Direzione generale dell'istruzione tecnica col mondo universitario, al fine di caratterizzare il nuovo tipo di istituto per le funzioni che i diplomati saranno chiamati ad assumere ed in pari tempo per distinguerlo più adeguatamente dall'Istituto tecnico commerciale per la formazione dei ragionieri. È sembrato alla Commissione che soprattutto la sostituzione delle espressioni « tecnica amministrativa aziendale » e « tecnica di segreteria » con l'unica espressione « tecnica professionale, amministrativa, organizzativa, operativa ed

esercitazioni relative » caratterizzasse meglio la formazione della nuova figura del perito.

In terzo luogo la Commissione ha approvato un emendamento aggiuntivo all'articolo 6 per favorire quei giovani che sono in possesso del titolo che consentirebbe di accedere alle classi speciali e quindi di sostenere gli esami, ma che, avendo conseguito il titolo stesso nei decorsi anni scolastici, si trovano attualmente nell'impossibilità di frequentare le classi speciali per motivi diversi ma dei quali il principale è quello di svolgere già un'attività lavorativa o ancora di stare attualmente adempiendo agli obblighi di leva. È sembrato doveroso alla Commissione dare agli stessi la possibilità di sostenere gli esami di abilitazione con la seguente norma: « Coloro che non abbiano frequentato le classi ad ordinamento speciale, possono partecipare all'esame di abilitazione previsto dal comma precedente a condizione che siano in possesso del diploma rilasciato da una delle sezioni di qualifica indicate nell'articolo 5 e sia decorso dal conseguimento di esso l'intervallo di uno o due anni, a seconda che il predetto diploma sia stato ottenuto al termine di un corso di studi di durata quadriennale ovvero di durata triennale ».

Il disegno di legge si sviluppa in 9 articoli. Nei primi quattro si chiarisce la natura e la fisionomia del nuovo tipo di istituto tecnico e nei cinque seguenti si stabiliscono disposizioni transitorie a favore di coloro che hanno frequentato il quadriennio od il triennio presso gli Istituti professionali.

Nell'articolo 1 si dispone che è autorizzata l'istituzione dell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere che ha lo scopo di preparare all'esercizio di tali funzioni nelle amministrazioni pubbliche e nelle aziende private. Esso ha durata quinquennale e costituisce, di norma, una sezione dell'Istituto tecnico commerciale o dell'Istituto tecnico femminile. L'inserimento di sezioni del nuovo istituto negli Istituti tecnici femminili rappresenta la concretizzazione di una raccomandazione fatta dalla Commissione d'indagine la quale in proposito così si era espressa: « Per quanto riguarda l'Istituto tecnico femminile anche in connessione col nuovo ordinamento della

scuola media, la Commissione ritiene che esso debba gradualmente evolversi in Istituto destinato anche alla formazione di tecnici intermedi per i diversi campi dell'occupazione, particolarmente nel settore dell'abbigliamento, dell'arredamento, della distribuzione commerciale, dell'organizzazione aziendale, del servizio sociale eccetera ».

Nell'articolo 2 si enumerano le varie materie di insegnamento che sono raccolte in 3 gruppi: materie attinenti alla formazione culturale e spirituale in generale, comuni a tutti i tipi d'Istituto tecnico, materie relative al settore delle attività terziarie e dei servizi, e infine materie che caratterizzano l'Istituto, cioè le due lingue straniere e le relative esercitazioni di conversazione nonché la tecnica professionale, amministrativa, organizzativa, operativa ed esercitazioni relative.

Nell'articolo 3 si attribuisce al Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore, il potere di stabilire gli orari ed i programmi di insegnamento e di esame.

Nell'articolo 4 si fissano i titoli occorrenti per adire al nuovo Istituto tecnico ed inoltre si stabilisce che il diploma conseguito in tale istituto è equiparato, ai fini dell'applicazione della legge 21 luglio 1961, n. 685, per l'accesso alle Facoltà universitarie a quello rilasciato dagli Istituti tecnico commerciali.

Le disposizioni transitorie finali riguardano la situazione di coloro che hanno frequentato il triennio ed il quadriennio degli Istituti professionali.

Nell'articolo 5 si stabilisce la soppressione di sezioni di qualifica negli Istituti professionali per il commercio ed in quelli femminili.

Nell'articolo 6 si stabilisce che gli alunni che abbiano conseguito o conseguano entro l'anno scolastico 1965-66 un diploma di qualifica d'Istituto professionale sono ammessi

a frequentare in via transitoria classi ad ordinamento speciale, una per coloro che hanno conseguito il diploma di qualifica al termine di un corso triennale — e si tratterà quindi di una quarta classe speciale — e l'altra per coloro che hanno conseguito il diploma al termine di un corso di durata quadriennale — e si tratterà di una quinta classe speciale —. La norma giustamente va incontro alle esigenze di coloro che hanno già terminato gli studi o che li termineranno nell'anno in corso. Col 1° ottobre 1964 si sono iscritti alla quinta classe speciale 2.500 studenti su circa 14.000 qualificati nell'anno scolastico 1963-64.

Infine si stabilisce la possibilità di sostenere gli esami di abilitazione anche per coloro che non abbiano potuto frequentare le classi speciali.

Nell'articolo 7 si stabilisce per l'istituzione delle classi ad ordinamento speciale, salvo particolari ragioni che devono essere vagliate dal Ministero della pubblica istruzione, un numero minimo di 15 ed un massimo di 25 alunni. Esse funzioneranno sia presso gli Istituti professionali sia presso gli Istituti tecnici, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Nell'articolo 8 si stabilisce che si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Nell'articolo 9 si precisa che per la presente legge non è necessario un nuovo stanziamento in quanto sono sufficienti gli stanziamenti già iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per gli Istituti tecnici.

Questa in sintesi la genesi e la natura del provvedimento che, come gli onorevoli senatori facilmente comprenderanno, dovrebbe essere approvato con urgenza nell'interesse della scuola e di tanti giovani.

Il relatore si augura che questo possa avvenire.

ZACCARI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO

Istituzione dell'Istituto tecnico per segretari e corrispondenti in lingue estere**Art. 1.**

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è autorizzata l'istituzione dell'Istituto tecnico per segretari e corrispondenti in lingue estere, che ha lo scopo di preparare all'esercizio di tali funzioni nelle amministrazioni pubbliche e nelle aziende private.

Esso ha durata quinquennale e costituisce, di norma, una sezione dell'Istituto tecnico commerciale o dell'Istituto tecnico femminile.

Art. 2.

Nell'istituto tecnico per segretari e corrispondenti in lingue estere si insegnano le seguenti materie:

religione; lingua e lettere italiane; storia ed educazione civica; prima lingua straniera; conversazione nella prima lingua straniera; seconda lingua straniera; conversazione nella seconda lingua straniera; geografia generale ed economica; matematica, matematica finanziaria e statistica metodologica; fisica; scienze naturali; chimica e merceologia; tecnica amministrativa aziendale; tecnica di segreteria; economia politica e statistica economica, scienze delle finanze e diritto tributario; diritto e legislazione sociale; stenografia; dattilografia; educazione fisica.

Art. 3.

Gli orari ed i programmi d'insegnamento e di esame saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio Superiore.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione dell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere**Art. 1.**

A decorrere dal 1° ottobre 1964 è autorizzata l'istituzione dell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, che ha lo scopo di preparare all'esercizio di tali funzioni nelle amministrazioni pubbliche e nelle aziende private.

Identico.

Art. 2.

Nell'istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere si insegnano le seguenti materie:

religione; lingua e lettere italiane; storia ed educazione civica; prima lingua straniera; conversazione nella prima lingua straniera; seconda lingua straniera; conversazione nella seconda lingua straniera; geografia generale ed economica; matematica; matematica applicata; fisica, scienze naturali; chimica ed elementi di merceologia; statistica; economia politica e scienza delle finanze; diritto; tecnica professionale amministrativa, organizzativa, operativa ed esercitazioni relative; stenografia; dattilografia; educazione fisica.

Art. 3.

Identico.

(Segue: Testo proposto dal Governo).

Art. 4.

Alla prima classe dell'Istituto tecnico per segretari e corrispondenti in lingue estere possono accedere coloro che siano in possesso della licenza di scuola media.

Al termine del corso gli allievi sostengono un esame di abilitazione tecnica per il conseguimento del diploma di segretario e corrispondente in lingue estere.

Tale diploma ai fini dell'applicazione della legge 21 luglio 1961, n. 685, per l'accesso alle facoltà universitarie, è equiparato a quello rilasciato dagli istituti tecnici commerciali.

Le tasse scolastiche di immatricolazione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle previste per gli istituti tecnici commerciali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 5.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 sono soppresse gradualmente le seguenti sezioni di qualifica negli istituti professionali per il commercio e in quelli femminili:

- 1) per segretari di azienda;
- 2) per contabili di azienda;
- 3) per corrispondenti in lingue estere;
- 4) per addetti al commercio con l'estero;
- 5) per stenodattilografi in lingue estere.

Art. 6.

Gli alunni che abbiano già conseguito o conseguano entro l'anno scolastico 1965-66 uno dei diplomi di qualifica di istituto professionale indicati nel precedente articolo 5 sono ammessi a frequentare, in via transitoria e comunque non oltre l'anno scolastico 1967-68, classi ad ordinamento speciale per la preparazione all'esame di abilitazione di cui al precedente articolo 4.

Sono ammessi alla prima di tali classi coloro i quali abbiano conseguito il diplo-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 4.

Alla prima classe dell'Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere possono accedere coloro che siano in possesso della licenza di scuola media.

Identico.

Identico.

Identico.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

ma di qualifica al termine di un corso di durata triennale; sono ammessi alla seconda ed ultima di tali classi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di qualifica al termine di un corso di durata quadriennale.

Gli orari ed i programmi d'insegnamento, nonchè le prove ed i programmi d'esame di abilitazione per gli alunni ammessi a frequentare le predette classi, saranno stabiliti, con gli opportuni adattamenti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 7.

Per l'istituzione delle classi ad ordinamento speciale di cui al precedente articolo 6 è richiesto, salvo particolari ragioni da vagliarsi dal Ministero della pubblica istruzione, un numero minimo di quindici alunni. Le classi non potranno avere un numero di alunni superiore a venticinque. Esse funzioneranno sia presso gli Istituti professionali sia presso gli Istituti tecnici, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

Per quanto non è previsto nella presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889 e alle successive modificazioni.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i normali stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Identico.

Coloro che non abbiano frequentato le classi ad ordinamento speciale possono partecipare all'esame di abilitazione previsto dal comma precedente a condizione che siano in possesso di diploma rilasciato da una delle sezioni di qualifica indicate nell'articolo 5 e sia decorso dal conseguimento di esso l'intervallo di uno o due anni, a seconda che il predetto diploma sia stato ottenuto al termine di un corso di studi di durata quadriennale ovvero di durata triennale.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.